CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati:

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr. Antonio BARRILE	Consigliere
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dr. Cesare Cosmo COSENTINO	Referendario
Dr.ssa Mariagrazia PELLECCHIA	Referendario
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il "Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16/6/2000, e successive modifiche;

VISTI i commi 166 e 170 dell'art.1 della L. n. 266/2005 (finanziaria 2006) e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito con la legge 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 6/SEZAUT/INPR/2020 del 20 aprile 2020 con cui sono state approvate le Linee guida con correlato questionario, per la redazione della relazione, relativamente all'anno 2019, per le aziende sanitarie ed ospedaliere;
VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n.9 /SEZAUT/INPR/2021 del 27 maggio 2021 con cui sono state approvate le Linee guida con correlato questionario, per la redazione della relazione, relativamente all'anno 2020, per le aziende sanitarie ed ospedaliere;
VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n.12/SEZAUT/INPR/2022 del 21 luglio 2022 con cui sono state approvate le Linee guida con correlato questionario, per la redazione della relazione, relativamente all'anno 2021, per le aziende sanitarie ed ospedaliere;
VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n.14/SEZAUT/INPR/2023 del 9 ottobre 2023 con cui sono state approvate le Linee guida con correlato questionario, per la redazione della relazione, relativamente all'anno 2022, per le aziende sanitarie ed ospedaliere;
VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n.11/SEZAUT/INPR/2024 del 18 giugno 2024 con cui sono state approvate le Linee guida con correlato questionario, per la redazione della relazione, relativamente all'anno 2023 per le aziende sanitarie ed ospedaliere;
VISTA la nota istruttoria 2753-29/06/2023-SC_CAL-T81-P, con la quale il magistrato ha richiesto, rispettivamente al Commissario straordinario ed al Presidente del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro elementi di valutazione e chiarimenti in ordine alle criticità rilevate dalla Sezione per gli esercizi 2019/2022;
ESAMINATE le controdeduzioni fornite dall'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro con Pec prot. entrata n. 4019 del 4 settembre 2023;
VISTA la nota istruttoria integrativa prot. n. 5216 del 20 novembre 2023 con cui il magistrato ha richiesto ulteriori approfondimenti ed ulteriore documentazione;
ESAMINATO il riscontro dell'Asp prot. n. 7757 del 18 gennaio 2024 - prot. entrata n. 398 del 19 gennaio 2024;

VISTA la nota istruttoria integrativa prot. n. 3234 del 14 maggio 2024 con cui sono state chieste ulteriori informazioni e documenti;

ESAMINATO il riscontro pervenuto da parte dell'Asp con nota prot. n. 71689 del 13 giugno 2024 – prot. entrata n. 3909 del 14 giugno 2024;

ESAMINATO altresì ciò che è emerso, per l'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro nell'ambito della "*Relazione annessa al Giudizio di Parificazione del rendiconto generale della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2022"* e della "*Relazione annessa al Giudizio di Parificazione del rendiconto generale della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2023";*

ESAMINATA, infine, la documentazione pervenuta con nota prot. n. 4807 del 4 settembre 2024 relativa alle deliberazioni di adozione dei bilanci esercizi 2020,2021,2022,2023;

VISTO il decreto presidenziale n. 35/2024, con cui il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio.

UDITO, nella Camera di consiglio del 7 aprile 2025, il relatore, Antonio Barrile

DIRITTO

Quadro normativo di riferimento.

L'art. 1, co. 166 e seguenti della L. n. 266/2005, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, esaminando i relativi bilanci per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico finanziaria.

L'art. 1, co. 3 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L.213/2012, ha precisato e potenziato l'oggetto del controllo, sancendo che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, co. 166 e ss., della L. n.266/2005, per la verifica degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti.

In base al successivo comma 7, *"l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese,*

della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento".

In caso di inottemperanza al suddetto obbligo di trasmissione, o nel caso in cui la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".*

Analogamente a quanto sancito per il controllo finanziario sugli enti locali, la disposizione appena richiamata prevede la possibilità di un effetto interdittivo delle pronunce della Corte anche sui programmi di spesa degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Sull'architettura di siffatto sistema di controllo è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 39/2014 nella quale ha ribadito che "*il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie".*

Con riferimento all'obbligo di adozione di provvedimenti di modificazione del bilancio necessari a rimuovere le irregolarità, per come sancito dal citato comma 7, ed in relazione alle conseguenze scaturenti dalla violazione del medesimo, la Corte ha osservato che "*Si tratta, dunque, di effetti chiaramente cogenti nei riguardi degli enti del Servizio sanitario nazionale e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati".*

La Corte costituzionale ha, infine, precisato che "*siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del Servizio sanitario nazionale sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti. Essi comportano, in tutta evidenza, una limitazione*

dell'autonomia degli enti del Servizio sanitario nazionale, che, tuttavia − come questa Corte ha già incidentalmente rilevato nella sentenza n. 60 del 2013 − si giustifica «in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguita anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea" (sentenza n. 39/2014).

Sempre in punto di diritto, si ritiene di dover svolgere un'ulteriore considerazione.

E' innegabile che il controllo affidato alla Corte dei conti sugli Enti sanitari presenti connotazioni peculiari, stante l'inevitabile riflesso sul diritto fondamentale alla salute e sull'esigenza di contemperarne la tutela con la necessità di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria. Molteplici sono stati gli interventi della Corte costituzionale volti a definire la delicatissima questione del rapporto tra i vincoli di bilancio e l'attuazione dei diritti fondamentali; e, nel filone giurisprudenziale, che viene fatto risalire all'ormai notissima sentenza n 275/2016 ma che, probabilmente va ricondotto già alla pronuncia 188 del 2015 e la n. 10 del 2016, spicca la sentenza n. 62 del 2020, ove viene appunto affrontato il finanziamento del diritto preposto alla tutela della salute delle persone.

Già nella sentenza n. 275/2016, i giudici sintetizzano, in un perentorio passaggio centrale, il principio secondo il quale "*è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione*".

Tale principio viene ripreso nella sentenza 62/2020 con espresso riferimento al Servizio sanitario, e, nella citata pronuncia, i giudici si spingono oltre operando una distinzione tra le spese da sostenere per assicurare il servizio sanitario: quelle necessarie a garantire il nucleo incomprimibile del diritto alla salute, nucleo stabilito con legge nella identificazione dei LEA; spese da considerarsi, pertanto, necessarie e vincolate all'erogazione dei LEA stessi. Tutte le altre spese sanitarie da considerarsi, invece, assoggettate al citato principio della sostenibilità economica.

FATTO

Nell'ambito della funzione di controllo delineato dalla Legge n. 131/2003 e ss. mm. e ii, il magistrato istruttore presso la Sezione controllo della Corte dei conti per la Calabria, con nota istruttoria prot. n. 2753 del 29 giugno 2023, chiedeva al Commissario straordinario ed al Presidente del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, elementi di valutazione e chiarimenti in ordine alle criticità rilevate durante l'esame dei bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022 (il bilancio relativo

all'esercizio 2019 – ante Covid, oggetto della delibera n. 105/2021, in tale sede, veniva esaminato per confrontarlo con i bilanci degli esercizi successivi). Il Commissario Straordinario forniva un primo riscontro pervenuto con PEC prot. entrata n. 4019 del 4/9/2023.

Il Collegio sindacale, con nota prot. n. 129 del 30 agosto 2023 (prot. entrata n. 4036 del 5 settembre 2023) riferiva di aver appreso del riscontro fornito dall'Asp in data 28 agosto 2023, riservandosi un ulteriore esame laddove ne ravvedesse la necessità.

Successivamente, il magistrato istruttore chiedeva, con nota prot. n. 5216 del 20 novembre 2023, approfondimenti ed ulteriore documentazione alla quale l'Asp forniva riscontro con nota prot.7757 del 18 gennaio 2024 – prot. entrata n. 398 del 19 gennaio 2024.

Con un ulteriore nota istruttoria prot. n. 3234 del 14 maggio 2024 venivano chieste informazioni e documenti a cui l'Asp forniva riscontro con nota prot. n. 71689 del 13 giugno 2024 (prot. entrata n. 3909 del 14 giugno 2024) e forniva infine, con nota prot. n. 4807 del 4 settembre 2024, le deliberazioni di adozione dei bilanci esercizi 2020,2021,2022,2023 ed i relativi allegati mancanti agli atti della scrivente o non pubblicati sul sito dell'Asp.

Si precisa che, nell'ambito dell'attività di controllo, si è tenuto altresì conto di ciò che è emerso, per tale Asp, nell'ambito delle relazioni annesse ai giudizi di parificazione del rendiconto generale della Regione Calabria per gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

Di seguito si riporta l'analisi condotta e le misure correttive che l'Asp dovrà adottare.

1. ANALISI FINANZIARIA dei BILANCI relativi agli esercizi 2020/2023

1.1. Premessa

Al fine di poter compiutamente affrontare il controllo finanziario sui bilanci oggetto di analisi, è necessaria una premessa metodologica, fondata su valutazioni a carattere strettamente normativo, in merito al procedimento di adozione dei bilanci da parte delle aziende del SSR e di approvazione degli stessi da parte della regione.

La premessa, infatti, si rende necessaria, in quanto la Sezione ha potuto verificare che la Regione Calabria, durante il procedimento di controllo dei bilanci, ha ritenuto dover richiedere alle aziende ospedaliere e sanitarie[1] di procedere ad effettuare alcune rettifiche ai bilanci già adottati e ciò ha comportato, nel tempo, una continua variazione dei dati

[1] la medesima procedura, infatti, si riscontra anche per le altre aziende del SSR

contabili tanto da rendere impossibile il raffronto comparativo indispensabile per la formulazione di un giudizio sull'andamento economico finanziario.

La questione metodologica, pertanto, impinge sulla valutazione della correttezza di tale procedura e sulla, conseguente, "nuova" ed "ulteriore" adozione dei bilanci.

1.2. La procedura regionale di riadozione dei bilanci

L'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, dopo aver adottato con una prima delibera, i bilanci relativamente agli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 li ha successivamente modificati, apportando variazioni e riadottandoli con una seconda delibera. Precisamente: **relativamente al 2020,** l'Asp adottava il bilancio con deliberazione del C.S. n. 800 del 30 giugno 2021, rilevando una perdita pari a €-19.888.475,84. Poiché alla data della suindicata deliberazione, non era stato ancora assegnato dalla regione il contributo in conto esercizio a destinazione indistinta e vincolata, tale bilancio veniva predisposto tenendo conto del DCA n. 96 del 2 luglio 2020, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2019. Tuttavia, l'Asp dopo l'adozione del predetto bilancio[2], riceveva dal Dipartimento Tutela della Salute, con PEC del 16 agosto 2021, precise indicazioni[3] al fine di trasmettere entro il 3 settembre 2021, i modelli CE e SP, dopo aver apportato le successive modifiche/variazioni (di cui al verbale di verifica al consuntivo).

Con successiva PEC del 22 ottobre 2021 il Dipartimento Tutela della Salute trasmetteva il **DCA n. 129 del 21 ottobre 2021 di riparto del Fondo sanitario regionale a destinazione indistinta e vincolata per l'anno 2020** e la Tabella M 2020 "*riformulata*" per operare le relative rettifiche contabili e con ulteriore email del 18 novembre 2021 chiedeva l'allineamento dei dati relativi al Conto Economico consuntivo 2020 Emergenza Covid. Infine, con email del 19 novembre 2021 allegava la nuova tabella di riconciliazione crediti al 31 dicembre 2020 verso la regione.

L'Asp, pertanto, a seguito di tali richieste, avanzate dal Dipartimento, con Deliberazione n. 1418 del 23 dicembre 2021, modificava il Bilancio d'esercizio 2020, rilevando un risultato migliorativo rispetto a quello della prima delibera, sebbene ancora in perdita, pari a - € 12.815.752,77.

[2] come descritto in Nota Integrativa allegata al bilancio 2020 (Delib n. 1418/2021)

[3] Pec acquisita al protocollo dell'Azienda al n. 100232 del 16/8/2021 con la quale veniva trasmesso il verbale di verifica al consuntivo 2020 e contestuale indicazione di trasmettere dopo le successive modifiche/variazioni richieste nel suddetto verbale, i modelli CE e SP entro il 3/9/2021. L'Azienda con nota prot n. 113116 del 22/9/2021 forniva adeguato riscontro .

Il Collegio sindacale esprimeva parere favorevole con osservazioni mentre il rappresentante del MEF, quale componente del Collegio sindacale, risultava dissenziente esprimendo parere non favorevole.

Relativamente all'esercizio 2021, l'Asp adottava il bilancio con deliberazione del C.S. n. 611 del 31 maggio 2022 rilevando una perdita pari a - € 11.653.755,69. Anche per tale esercizio, poiché, alla data della predetta deliberazione, il contributo in conto esercizio a destinazione indistinta e vincolata non era stato ancora assegnato dalla regione, il bilancio era elaborato sulla scorta del DCA n. 129/2021 ad oggetto: "*riparto del Fondo sanitario regionale a destinazione indistinta e vincolata anno 2020*".

Successivamente[4], il Dipartimento Tutela della salute con nota prot. n. 354929 dell'1 agosto 2022 trasmetteva all'Asp la nuova tabella M disponendo di procedere ad effettuare le dovute variazioni relativamente al bilancio consuntivo 2021 sul portale NSIS, in attesa dell'adozione del provvedimento di riparto del FSR anno 2021.

Con DCA n. 94 del 25 agosto 2022 ad oggetto *"Riparto del fondo sanitario regionale a destinazione indistinta e vincolata anno 2021"* veniva assegnato per l'anno 2021, un contributo in conto esercizio a destinazione indistinta oltre alla quota vincolata.

L'Asp con PEC del 26 settembre 2022 trasmetteva i Modelli CE e SP 2021 elaborati secondo il nuovo riparto rappresentato nella nuova tabella M e in data 30 settembre 2022 il Dipartimento richiedeva l'integrazione e la rettifica della deliberazione n. 611/2022 (tenuto conto della nuova Tabella M e del DCA n. 94/2022).

L'Asp, alla luce di tali richieste, con deliberazione del C.S. n. 1169 del 27 ottobre 2022 riadottava il bilancio, rilevando, in questo caso, un risultato peggiorativo rispetto a quello della prima deliberazione, pari a - € 35.525.553,49. Il Collegio sindacale esprimeva parere non favorevole.

Relativamente all'esercizio 2022, l'Asp adottava inizialmente il bilancio d'esercizio 2022, rilevando una perdita pari al € - 23.639.033,72, con deliberazione n. 509 del 2 maggio 2023 ad oggetto "*Approvazione schema bilancio d'esercizio 2021"* e con deliberazione n. 540 del 3 maggio 2023, ad oggetto "*Rettifica Deliberazione n 509 del 2/5/2023-Approvazione schema di bilancio d'esercizio 2021"* (2022 ndr)[5]. Il suddetto bilancio inizialmente veniva adottato tenuto conto del DCA n. 94/2022 ad oggetto: "*riparto del Fondo sanitario regionale a*

[4] come precisato in Nota integrativa allegata al bilancio **riadottato** con delibera n. 1169/2022.
5Con tale delibera l'Azienda provvedeva a rettificare l'oggetto per errata indicazione dell'esercizio di riferimento

destinazione indistinta e vincolata anno 2021". Ma anche per tale esercizio[6] a seguito del **DCA n. 146 del 9 giugno 2023** ad oggetto il ***"Riparto del Fondo Sanitario Regionale a destinazione indistinta e vincolata anno 2022", i***l bilancio veniva riadottato dall'Asp con la Delibera del C.S. n. 747 del 30 giugno 2023, con una perdita pari a € -15.859.393,62**.** Il Collegio sindacale esprimeva parere non favorevole.

Relativamente al 2023[7], adottava il relativo bilancio con delibera n. 780 del 26 giugno 2024 ma lo riadottava con delibera n. 864 del 11 luglio 2024. In tal caso la riadozione del bilancio risultava intervenuta - come riferito in nota integrativa - poichè la Direzione strategica aziendale, nel mese di luglio 2024 (a seguito di un confronto con i referenti della Regione Calabria) rilevava la necessità di una rivisitazione della voce "Accantonamenti".

1.3. Osservazioni sulla procedura di riadozione

L'analisi dei bilanci ha fatto rilevare come alcune modifiche, apportate in sede di riadozione degli stessi, abbiano interessato anche conti per i quali non risulta fornita alcuna spiegazione in nota integrativa, come quelle apportate sul "*costo del personale*", "*acquisti dei beni*", "*acquisti dei servizi*" e "*manutenzione e riparazione*", come si dimostra dal seguente prospetto in cui - per le principali voci di bilancio – sono stati messi a raffronto i dati dei bilanci adottati con la prima deliberazione (deliberazione n. 800/2021 per l'esercizio 2020, delib. n. 611/2022 per l'esercizio 2021 e delib. n. 509/2023 per l'esercizio 2022) ed i dati dei bilanci riadottati, (deliberazioni n. 1418/2021 per l'esercizio 2020, delib. n. 1169/2022 per l'esercizio 2021 e delib. n. 747/2023 esercizio 2022):

[6] per le motivazioni riportate nella nota integrativa (allegata alla deliberazione n. 747/2023)
[7] Per tale annualità, la regione con DCA n. 92 del 10/5/2024 ha provveduto ad effettuare il riparto del Fondo sanitario regionale a destinazione indistinta e vincolata anno 2023

PRINCIPALI VOCI BILANCIO						
VOCI	ASP CZ					
	esercizio 2020		esercizio 2021		esercizio 2022	
	Delibera n. 800 del 30/6/2021	RIADOZIONE con Delibera n. 1418 del 23/12/2021	Delibera n. 611 del 31/5/2022	RIADOZIONE con Delibera n. 1169 del 27/10/2022	Delibera n. 509 del 2/5/2023	RIADOZIONE con Delibera n. 747del 30/6/2023
CONTO ECONOMICO						
VALORE DELLA PRODUZIONE	723.267.571,15	703.160.573,70	689.315.401,18	687.740.169,83	676.595.544,82	699.789.936,45
A.1) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	699.016.555,78	682.371.342,82	669.368.460,20	650.475.828,94	640.214.347,30	656.544.232,76
COSTI DELLA PRODUZIONE	717.210.225,37	689.953.743,11	685.060.215,72	707.514.229,58	681.896.837,04	696.328.803,33
B.1) ACQUSTI DI BENI	81.554.902,05	81.605.447,89	82.956.833,63	82.920.497,28	86.894.379,67	86.891.931,53
B.2) ACQUISTI DI SERVIZI	409.459.326,88	375.135.039,28	387.215.076,54	410.243.154,79	389.808.181,84	399.199.780,55
B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	4.933.761,07	4.938.608,53	6.218.615,69	6.197.054,63	6.583.179,98	6.583.179,98
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	157.227.434,50	157.227.434,50	163.982.388,46	163.782.038,96	165.540.241,91	165.540.241,91
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	- 7.189.134,82	- 7.265.896,56	- 2.313.768,45	- 2.156.004,15	- 4.191.613,67	- 5.174.398,91
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 8.042.160,52	- 969.437,85	443.985,74	- 23.427.495,17	- 11.441.327,50	- 3.661.687,40
RISULTATO DI ESERCIZIO	- 19.888.475,84	- 12.815.752,77	- 11.653.755,69	- 35.525.553,49	- 23.639.033,72	- 15.859.393,62
STATO PATRIMONIALE ATTIVO						
A) IMMOBILIZZAZIONI	82.911.510,20	82.917.200,39	77.836.226,93	77.836.227,23	66.699.940,98	66.699.940,98
BII) CREDITI	148.539.992,10	153.694.666,14	178.043.500,42	163.640.587,36	249.816.759,48	261.953.602,87
BII.2 b.3) CREDITI V/REGIONE PER RIPIANO PERDITE	5.520.534,60	5.520.534,61	5.520.534,61	5.520.534,61	5.520.534,61	5.520.534,61
STATO PATRIMONIALE PASSIVO						
A) PATRIMONIO NETTO	137.615.994,70	145.710.231,35	133.864.128,27	109.992.330,00	150.644.192,05	129.310.431,85
A V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	280.739.361,23	280.739.361,23	275.415.394,95	275.415.394,95	261.343.411,93	239.027.411,30
A VI) PERDITE PORTATE A NUOVO	-271.056.599,73	-271.056.599,73	-283.872.352,50	-283.872.352,50	- 315.428.744,87	- 318.140.090,26
A VII) PERDITA DELL'ESERCIZIO	-19.888.475,80	-12.815.752,77	-11.653.755,69	-35.525.553,49	- 23.639.033,72	- 15.859.393,62
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	72.249.271,50	71.958.761,95	85.899.728,29	85.778.492,44	89.009.442,25	93.758.564,73
D) DEBITI	148.764.755,60	146.121.850,25	139.540.396,52	140.606.974,98	176.677.505,52	205.398.966,63
Fonte: Elaborazione Corte dei conti- Sezione controllo - dati bilanci Azienda						

Infatti, relativamente agli esercizi 2020, 2021 e 2022, le note integrative allegate ai rispettivi bilanci riadottati indicano, come **motivazione** della **riadozione** dei bilanci, il

tardivo DCA di riparto del fondo sanitario regionale a destinazione indistinta e vincolata, la conseguenziale riformulazione della tabella M e la riconciliazione dei crediti.

Inoltre, si rileva per tali esercizi, nonché ancora per il 2023, la violazione di quanto disposto dall'art. 2423 *bis*, comma 1, numero 6, c.c. e dei principi contabili nazionali redatti dall'Organismo Italiano Contabilità (OIC), sebbene anche il Dipartimento Tutela Salute e Welfare[8] - con la nota prot. n. 265375 del 12 giugno 2023 (nell'ambito dell'adozione del bilancio esercizio 2022) abbia chiesto alle Aziende del SSR di rispettare, invitandole ad osservare le disposizioni previste dall'ex D.lgs. 118/2011, le norme regionali in materia di contabilità economico-patrimoniale ed il rispetto di quanto stabilito dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile e dai principi contabili nazionali redatti dall'Organismo Italiano Contabilità (OIC). Il Dipartimento, con tale nota chiedeva alle Aziende di **procedere all'adozione formale del bilancio di esercizio 2022 soltanto a seguito degli eventuali rilievi e richieste di rettifica da parte della regione.**

1.4. Qualificazione giuridica della riadozione dei bilanci

Orbene, dopo aver rappresentato, nello specifico, la procedura adottata e le motivazioni manifestate dalla regione che hanno condotto l'Asp a modificare i bilanci già adottati (di seguito "*riadozione dei bilanci*"), è necessario qualificare tale specifica procedura al fine di individuare i limiti interni del potere di approvazione dei bilanci intestati alla regione.

La Sezione intende fare chiarezza sulla questione della **"riadozione dei bilanci"** e, come già rilevato in sede di Relazione annessa al "*Giudizio di Parificazione del rendiconto generale della Regione Calabria per l'esercizio 2022"*, giova rammentare che l'art. 2423 *bis*, comma 1, c.c. dispone che, "*nella **redazione del bilancio** devono essere osservati i seguenti principi:*

1) *la **valutazione** delle voci deve essere fatta secondo **prudenza** e nella prospettiva della continuazione dell'attività;*

[8] con nota prot. n. 265375 del 12/6/2023 - indirizzata ai Direttori generali, ai Commissari Straordinari, ai Direttori amministrativi e ai Responsabili dei servizi finanziari delle aziende del SSR ad oggetto "*indicazioni per il Bilancio d'esercizio e modelli CE e SP consuntivo 2022"* - il Dipartimento Tutela della Salute forniva precise direttive per la redazione e approvazione dei modelli economici consuntivi 2022, tra cui l'osservanza delle disposizioni previste dall'ex D.lgs. 118/2011, della normativa nazionale vigente, delle disposizioni regionali in materia di contabilità economico-patrimoniale ed il rispetto di quanto stabilito dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile e dai principi contabili nazionali redatti dall'Organismo Italiano Contabilità (OIC). Nella predetta nota veniva richiamato il termine del **30 giugno 2023** di adozione del bilancio 2022**.** Per consentire le operazioni di consolidamento regionale il Dipartimento chiedeva alle aziende di trasmettere in regione entro il **20/06/2023,** i Modelli CE e SP 2022 e, **soltanto a seguito degli eventuali rilievi e richieste di rettifica da parte della regione, le aziende avrebbero potuto procedere all'adozione formale del bilancio di esercizio 2022".**

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della ***sostanza*** *dell'operazione o del contratto;*

2) ***si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;***

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di ***competenza*** *dell'esercizio,* ***indipendentemente dalla data dell'incasso*** *o del pagamento;*

(…)

6) i ***criteri di valutazione*** *non possono essere modificati da un esercizio all'altro.*

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) *del comma precedente sono consentite in casi* ***eccezionali****."*

Orbene, la Sezione intende richiamare, la norma ex art. 2423 *bis* c.c., nei termini in cui la stessa prevede che nella redazione del bilancio di esercizio venga rispettato il principio della **prudenza** nella valutazione dei dati da inserire nel bilancio oltre che, in prima battuta, i **principi di prevalenza della sostanza sulla forma** e di **realizzazione** nella rilevazione contabile delle operazioni di **competenza** dell'esercizio.

Sulla scorta di tali principi ed in relazione alla riapertura dei bilanci sul presupposto che sia derivata dalla tardiva erogazione del fondo, pertanto, se ne ricava che le rilevazioni contabili non possono registrare operazioni che **non sono materialmente accadute** (principio della realizzazione) e che possono essere iscritte in bilancio solo voci di ricavo di **competenza** dell'esercizio, indipendentemente della data di incasso. Infine, la rilevazione delle voci dei proventi deve essere effettuata tenendo conto della **sostanza dell'operazione**.

Una volta delineati i principi contenuti nella norma codicistica richiamata, è evidente che la Regione Calabria ha fornito alle Aziende una motivazione, rispetto alla "riadozione dei bilanci", non corrispondente alla norma codicistica richiamata dalla Sezione.

Del resto, anche il principio contabile dell'OIC 29 si riferisce ai criteri di valutazione ed alle mutazioni di principi contabili per fatti intervenuti **dopo** la chiusura dell'esercizio e non ai principi di redazione del bilancio e di registrazione contabile.

È evidente la confusione intervenuta rispetto al tema della "riadozione dei bilanci", in quanto tale operazione non deve essere osservata rispetto all'operazione contabile di

variazione della stima relativa ad una voce di bilancio ma, bensì, rispetto alla **fase genetica** dell'operazione contabile stessa ed alla sua conseguente rilevazione contabile.

È questo il punto cruciale della fattispecie contestata relativa alla "riadozione dei bilanci"; perché l'attività oggetto di valutazione è la modalità di registrazione stessa dell'operazione contabile, relativa alla rilevazione della voce di entrata che si riferisce al riparto definitivo del FSR e non la variazione di stima della medesima voce.

Il fatto empirico incontestabile è che, durante il rispettivo esercizio di competenza di ciascun bilancio adottato, l'operazione contabile relativa alla registrazione di un ricavo, da contributo per il riparto del FSR o di un credito verso la regione, **non è materialmente accaduta**. Questa circostanza influisce, evidentemente, sulle registrazioni contabili.

Secondo il dettato dell'art. 2423 *bis* c.c., infatti, non è possibile procedere ad effettuare registrazioni contabili relative ad una voce di ricavo la cui sostanza non si sia manifestata formalmente nell'esercizio di riferimento. In caso contrario, infatti, verrebbero violati i principi della **realizzazione** e quella della **prevalenza della sostanza sulla forma**, ancor prima di quella della **prudenza**.

Infatti, il principio della prudenza intende salvaguardare la veridicità dei dati di bilancio una volta che gli stessi siano stati registrati in seguito alla materiale realizzazione di un evento contabile.

È necessario, pertanto, che la registrazione contabile avvenga sulla scorta di un titolo proveniente dal soggetto debitore che sia dimostrazione della realizzazione empirica dell'operazione contabile, altrimenti, in assenza del titolo, l'operazione non può dirsi realizzata e la registrazione a bilancio non può avvenire. Conseguentemente, non può porsi nessun problema di valutazione della voce di bilancio, dato che quest'ultima non sarà stata neanche registrata.

A questo punto risulta evidente l'errore di interpretazione fatto dalla Regione Calabria e dalle Aziende, le quali hanno saltato un passaggio logico e pregiudiziale al problema di "stima" o di "modifica della stima", così come identificato dai punti del principio contabile OIC 29 richiamati.

Prima di potersi parlare di stima di una voce di bilancio è necessario che la stessa voce venga ad esistenza e che, quindi, la stessa sia stata registrata a bilancio.

Il punto 29 dell'OIC 29, rubricato "*cambiamenti di stime contabili*" afferma infatti che "*le stime possono riguardare le caratteristiche di* ***elementi presenti alla data di bilancio****, oppure*

l'evolversi di eventi futuri che potrebbero influenzare il valore da assegnare ad una determinata voce di bilancio" e che "*(…) esempi della seconda categoria sono la stima del valore di futuro realizzo di un credito.*".

Ne deriva che **non può trattarsi di un cambiamento di stime contabili**, essendo in presenza di un elemento (*rectius* il contributo per riparto del FSR) non ancora materialmente manifestatosi o realizzatosi, neanche sotto forma di credito.

La fattispecie della "riadozione dei bilanci", invece, è caratterizzata dall'**assenza di un titolo valido** per procedere alla registrazione di una voce di bilancio relativa alle entrate per contribuiti da riparto del FSR e del relativo incasso o credito ad esse collegato.

In definitiva, quindi, l'irregolarità contestata è riconducibile non tanto ad un problema di modifica della stima di un profitto di bilancio ma, bensì, ad un problema di registrazione contabile e di iscrizione a bilancio di un'operazione contabile, in violazione del principio di **realizzazione**, così come richiamato dall'art. 2423 *bis*, comma 1, c.c.

Infatti, soffermandoci sull'esercizio 2022 (ed in modo analogo vale per gli esercizi 2020 e 2021), alla luce del principio testé richiamato, la conoscenza del dato riferito alla quota di riparto del fondo sanitario regionale, intervenuta in epoca successiva all'adozione del bilancio d'esercizio 2022 da parte dell'Asp di Catanzaro, non sembra possa essere ricondotta alla tipologia dell'errore o del cambio di stima, né integrare un'informazione disponibile al momento della redazione del bilancio, considerato che l'Asp non poteva essere a conoscenza dell'assegnazione della quota di contributo prima del 9 giugno 2023 (data del DCA n. 146 avente ad oggetto il "*Riparto del Fondo sanitario Regionale a destinazione indistinta e vincolata anno 2022*").

1.5. Analisi del profilo tecnico dell'errore di iscrizione a bilancio

Ad abundantiam e per fini di esaustività dell'analisi della fattispecie in valutazione, va detto che, anche se il tardivo DCA di Riparto del fondo sanitario regionale si potesse qualificare come "*errore* ", dal punto di vista strettamente contabile, la riapertura di un bilancio già chiuso non sarebbe, in ogni caso, consentita.

Il succitato principio contabile OIC 29 stabilisce un diverso trattamento degli errori contabili a seconda che gli stessi siano da considerare rilevanti, cioè tali da influenzare, da soli od unitamente ad altri errori, le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio, oppure non rilevanti. Non essendovi una precisa descrizione di tale seconda categoria di errori in essa vanno ricompresi tutti quelli esclusi dalla prima. Alle

modalità con le quali occorre procedere alla rilevazione contabile degli errori, la OIC dedica i punti 47) e successivi e, per quanto di interesse, il punto 47) prevede in linea generale che la rilevazione dell'errore deve essere effettuata in bilancio **nel momento in cui l'errore viene individuato** e si è **in possesso delle informazioni necessarie** per un corretto trattamento. Il successivo punto 48), relativo agli errori ritenuti rilevanti, espressamente prevede: "*La correzione di errori **rilevanti** commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul **saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore**. Solitamente la rettifica viene rilevata **negli utili/perdite portati a nuovo**. Tuttavia, la rettifica può essere apportata ad un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato. La correzione di errori **non rilevanti** commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel **conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore***" ed il successivo punto 50): "*Un errore rilevante commesso in un esercizio precedente deve essere corretto con una determinazione retroattiva dei dati comparativi, fatta eccezione per il caso in cui non sia fattibile determinare o l'effetto di competenza dell'esercizio precedente ovvero l'effetto cumulativo dell'errore*.".

Fermo restando, pertanto, che il bilancio chiuso non può essere riaperto sia nel caso che vengano scoperti errori rilevanti, che nel caso in cui gli errori siano non rilevanti, l'OIC dispone che, nel caso di errori rilevanti, si debba dare atto della correzione con la determinazione retroattiva dei **dati comparativi** previsti dall'art. 2423-ter c.c..

Dal punto di vista strettamente contabile, pertanto, la riapertura di un bilancio non è consentita nei casi come quello in questione.

1.6. Il potere di "controllo" della regione

Orbene, una volta ricondotta la fattispecie della "riadozione dei bilanci" effettuata dall'Asp su richiesta della regione al di fuori dell'alveo della correzione degli errori o della variazione di stima ma, piuttosto, in quello di un "rimaneggiamento" dei dati di bilancio, è necessario stabilire che tipo di intervento è concesso all'Asp in punto di riadozione tenuto conto dell'approvazione dei bilanci da parte della regione.

Dopo tale precisazione sarà possibile verificare se le motivazioni addotte a giustificazione delle riadozioni configurino azioni ricomprese tra quelle normativamente previste e, quindi, legittime e tali da permettere la riadozione del bilancio.

Il procedimento di adozione dei bilanci d'esercizio delle Aziende del SSR calabresi è regolato, dall'**art 31 e art. 32 del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118**, dalla **Legge regionale del 23 dicembre 1996 n. 2 e n. 43 e dalla Legge regionale del 19 marzo 2004 n. 11.**

Nello specifico, il **comma 1 dell'art. 31 del D.lgs. n 118/2011** dispone che *"il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui alla lettera b), punto i) del comma 2 dell'art. 19 ed è correlato dalla relazione del collegio sindacale. Gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 provvedono, altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini della predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento di cui all'art. 32"*

Il comma 7 dell'art. 32 del D.lgs 118/2011 dispone *"la giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i) e c) del comma 2 dell'articolo 19 entro il termine 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento....."*

L'art. 2 della L.R. n. 2/1996, al comma 1, stabilisce che "*la regione ha compiti di legislazione, programmazione, indirizzo e coordinamento delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere e le supporta e controlla nelle loro attività*".

L'art. 13, della L.R. n. 11/2004, che ha abrogato l'art. 12 della L.R. n. 2/1996, regola i "*controlli sugli atti delle aziende*" che la regione può e deve effettuare, collegandosi alle funzioni ad essa intestate dall'art. 2 della legge regionale n. 2/1996.

Tale ultima norma, però, ha subito una profonda modificazione ed una parziale abrogazione in seguito all'approvazione della legge regionale **16 del 31 marzo 2025** intitolata "*Modifiche e integrazioni all'articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11"* il cui art. 1 ha soppresso la lettera a) del primo comma del succitato art. 13 così eliminando dal novero degli atti soggetti al controllo della Giunta regionale il bilancio economico-preventivo ed il bilancio di esercizio comprensivo del conto consultivo delle aziende del servizio sanitario regionale ed inserendo, dopo il comma 2, il seguente comma *2-bis: "Il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono approvati dalla Giunta regionale nel rispetto dei termini previsti dalla normativa statale vigente in materia.".*

In conclusione, dunque, deve affermarsi che il potere di adozione del bilancio di esercizio restava – e resta ancora oggi - sempre in capo all'Asp, mentre la regione aveva – ed ha - un **potere ed una funzione di controllo**, circoscritta alla verifica ed al rilevamento di determinate e specifiche violazioni, nonché l'ulteriore il potere/dovere di **approvare** il

bilancio di esercizio, entro il 31 maggio successivo all'esercizio di riferimento come disposto dall'art. **32 del D.lgs 118/2011**.

Alla luce di ciò, l'attività di adozione del bilancio da parte della *governance* delle aziende sanitarie poteva - e può - essere considerata analoga all'attività degli organi amministrativi delle società che devono sottoporre ai soci, per la sua formale approvazione, una bozza di bilancio, per sua natura modificabile in seguito alle osservazioni ricevute dai soci prima o durante l'assemblea appositamente convocata.

A favore di questa soluzione vi è da considerare anche quanto emerso dal verbale della "*Riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza*" dell' 11 aprile 2024 ove viene riportato che già dalla riunione del 22 gennaio 2024 era emersa la seguente richiesta: "*I Tavoli rinnovano la richiesta di riadozione dei bilanci aziendali 2022 per gli enti che necessitano di effettuare modifiche o riclassificazioni, **tenuto conto della loro mancata approvazione**, come dettagliato"*[9]. Appare evidente, dunque, che la riadozione, sollecitata dalle autorità statali di controllo, è considerata possibile proprio alla luce della omessa approvazione da parte della regione che, pertanto, rappresenta l'atto definitivo con il quale viene cristallizzata la situazione economico/finanziaria annuale delle aziende sanitarie.

1.7. La riadozione dei bilanci a seguito del potere di controllo regionale

Le attività di monitoraggio e controllo dei bilanci, espletate dalla Sezione controllo della Corte dei conti, sono finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio dell'intero sistema sanitario e risulterebbe inutile ed, anzi, fuorviante l'espletamento delle suddette attività su bilanci che, benché adottati, non risultassero ancora sottoposti al vaglio della regione che, sistematicamente, impone alle singole aziende modifiche anche per uniformarne il trattamento dei dati contabili.

Sul punto, si deve evidenziare che, in data 27 marzo 2025 con DCA 183, il Commissario ad acta ha provveduto alla presa d'atto dell'avvenuta approvazione tacita anche dei bilanci 2020 e 2021, mai prima formalmente approvati, con ciò consolidando i dati contabili anche dei bilanci precedenti agli anni 2022 e 2023 già approvati, rispettivamente con DCA n. 163 del 15 luglio 2024 e DCA n. 250 dell'11 settembre 2024.

Osservazioni conclusive:

[9] come risulta alla pag. 3 dell'apposito verbale

Nel caso di specie, la riadozione dei bilanci è da ritenersi irregolare sia dal punto di vista temporale che di merito: ciò in quanto la richiesta da parte della regione è avvenuta oltre il termine massimo del 31 maggio successivo all'anno di riferimento fissato dalla legislazione nazionale ed è stata relativa alla modifica di elementi del bilancio non riferibili ad illegittimità e/o irregolarità riscontrate in fase di controllo poiché relative ad elementi sopravvenuti (i contributi del riparto del FSR) e/o ad elementi del conto economico non giustificati dalla nota integrativa. Per tali motivi, quindi, le riadozioni dei bilanci non possono essere ritenute corrette, né tantomeno giustificate. Neanche la necessità di introdurre nel conto economico i contributi relativi alla ripartizione del FSR può essere ritenuta un valido e legittimo motivo di riadozione.

Pertanto, per le finalità dei controlli di sua competenza, la Sezione ritiene di dover utilizzare, a raffronto tra le varie annualità:

- i dati contenuti nei documenti di bilancio 2020 e 2021 "**riadottati"** dall'Asp, cristallizzati dall'avvenuta approvazione dei bilanci degli anni successivi ed, in ogni caso approvati dalla regione, ai sensi del secondo comma dell'art. 13, della legge n. 11/2004 con DCA del 27 marzo 2025;
- e i dati contenuti nei documenti di bilancio 2022 e 2023 che risultano "controllati ed espressamente approvati" dalla Regione Calabria rispettivamente con DCA n. 163 del 15/7/2024 e DCA n. 250 dell'11/9/2024.

Si deve tuttavia rilevare che nel corso dell'incontro informale, convocato con disposizioni presidenziali n° 271, 272 e 273 del 23 gennaio 2025 e tenutosi in data 19 febbraio 2025, al quale hanno partecipato[10] i rappresentanti della regione e delle aziende sanitarie provinciali di Catanzaro e di Crotone è stato affrontato anche il tema della riadozione dei bilanci, unitamente ad altri profili di specifico interesse delle singole aziende. Mentre i rappresentanti delle aziende hanno motivato la riadozione dichiarando di essersi attenuti alle richieste del dipartimento regionale, la Regione Calabria, rappresentata dai massimi vertici dei Dipartimenti della Salute ed Economia nulla ha osservato in ordine ai principi ed alle modalità sopra esposte già anticipate a

[10] il Commissario ad Acta della Regione Calabria, il Dirigente del Dipartimento Tutela della Salute e Welfare, il Dirigente del Dipartimento Economia e Finanze, il Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, il Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone, i rispettivi Dirigenti dei Servizi Gestione Risorse Economiche e Finanze ed i presidenti dei collegi sindacali .

mezzo apposita specifica relazione da parte del magistrato istruttore, se non un riferimento alle richieste del tavolo tecnico.

Appare inoltre opportuno precisare, che la regione, con DCA n 181 del 27 marzo 2025 (avente ad oggetto" *Riparto del Fondo Sanitario Regionale a destinazione indistinta e vincolata anno 2024, ai sensi dell'art. 2 comma 2-sexies lett. D), del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni – assegnazione a titolo definitivo 2024*"), ha debitamente provveduto al riparto del FSR 2024 nei tempi congrui ed in linea con le modalità sopra indicate, fornendo anche espressa indicazione sulla somma da appostare quale presunto riparto per l'anno 2025, consentendo così alle Aziende sanitarie ed ospedaliere di adottare i bilanci entro i termini previsti dalla normativa (30 aprile) iscrivendo in bilancio sia l'esatto contributo di Fondo sanitario spettante per l'esercizio in chiusura che l'importo stimato per quello in corso.

Per completezza deve aggiungersi che la medesima indicazione secondo la quale la ripartizione definitiva per l'anno precedente costituisce la base per il riparto provvisorio dell'anno successivo, è stata impartita con il DCA n 146 del 9 giugno 2023 di ripartizione del fondo indistinto per l'anno 2022, e con il DCA n 92 del 10 maggio 2024 di ripartizione del fondo indistinto per l'anno 2023 (quindi tardivamente rispetto alla data del 30 aprile).

Pertanto, per il futuro l'Asp dovrà procedere all'adozione dei bilanci nei termini di legge e nel rispetto dei principi di bilancio previsti all'art. 2423 bis, c.c.

Successivamente, qualora dovesse essere rilevato un errore di stima o un cambiamento dei principi contabili applicati, bisognerà rispettare quanto stabilito dal principio contabile OIC n. 29, ovvero il **divieto di riapertura** di un bilancio già approvato e la contabilizzazione delle eventuali variazioni dei conti nell'esercizio in cui l'errore di stima o di applicazione dei principi contabili venga scoperto o il dato contabile venga conosciuto. Qualora, invece, dovessero essere riscontrate, da parte della regione nell'esercizio del suo potere di controllo previsto *ex lege*, illegittimità o irregolarità nella procedura di adozione del bilancio, la regione potrà compulsare l'Asp all'esercizio del potere di autotutela per la rimozione delle irregolarità o delle illegittimità riscontrate, rispettando, in tal caso, i limiti temporali previsti dalla legge (31 maggio).

Pertanto, rilevata la violazione dell'art. 2423 bis del codice civile per le annualità 2020/2023, si chiede all'Asp, nei prossimi esercizi:

- di adottare il bilancio d' esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, come stabilito dall'art. 31 del D.lgs n. 118/2011, salvo la concessione di proroghe con disposizioni legislative in deroga;
- di rispettare i principi contabili previsti dall'art. 2423 bis c.c., assicurando la prudenza, la prevalenza della sostanza sulla forma, la realizzazione e la competenza nella redazione del bilancio;
- di collaborare con la regione, trasmettendo il bilancio adottato e rispondendo tempestivamente alle richieste di chiarimenti o modifiche giustificate da rilievi riscontrati durante la funzione di controllo;
- di iscrivere a bilancio l'importo presunto spettante dal Fondo Sanitario Regionale (FSR) sulla base della ripartizione provvisoria indicata dalla regione, e successivamente aggiornare il bilancio con il riparto definitivo prima del termine fissato per l'adozione dei bilanci ove adottato tempestivamente dalla Regione;
- in caso di rilevazione di errori di stima o cambiamenti nei principi contabili applicati, è tenuta a rispettare quanto stabilito dal principio contabile OIC n. 29, contabilizzando le eventuali variazioni dei conti **nell'esercizio in cui l'errore o il cambiamento vengono rispettivamente scoperti o decisi;**
- ove la regione riscontri illegittimità o irregolarità nella procedura di adozione del bilancio, l'Asp dovrà, inoltre, esercitare il potere di autotutela per rimuovere le irregolarità o le illegittimità riscontrate, rispettando i limiti temporali previsti dalla legge.

2. PERDITE

Per l'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, la Sezione continua a osservare risultati negativi.[11]Nello specifico:

- **nel 2020,** in sede di prima adozione del bilancio, la perdita è stata pari a - € 19.888.475,84 mentre in sede di riadozione, pari a - € 12.815.752,77;
- **nel 2021,** in sede di prima adozione del bilancio, la perdita è stata pari - € 11.653.755,69 mentre in sede di riadozione è stata pari a **-** € 35.525.553,49;
- **nel 2022,** in sede di prima adozione del bilancio, la perdita è stata pari a **-** € 23.639.033,72 mentre in sede di riadozione, pari - € 15.859.393,62.

[11] Con Delibera n. 159/2020 e Delibera n. 105/2021 (esercizi 2016/2018) erano state accertate ingenti perdite, in particolare nel 2018 pari a -€ 56.161.334,14

- **nel 2023,** in sede di prima adozione del bilancio, la perdita è stata pari a **-** € 40.552.440,13 mentre in sede di riadozione, pari - € 23.351.850,31

In definitiva, si è assistito ad un incremento di perdite da - € 12.815.752,77 nel 2020 a - € 23.351.850,31 nel 2023.

La Sezione ha inoltre rilevato il seguente andamento dei "*contributi per ripiano perdite*", delle "*perdite portate a nuovo*" e dei "*crediti v/regione per ripiano perdite":*

VOCI	esercizio 2020	esercizio 2021	esercizio 2022	esercizio 2023
	RIADOZIONE con Delibera n. 1418 del 23/2/2021	RIADOZIONE con Delibera n. 1169 del 27/10/2022	RIADOZIONE con Delibera n. 747del 30/6/2023	RIADOZIONE con Delibera n. 864 del 11/7/2024
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
Voce B II 2 b.3)Crediti v/Regione per ripiano perdite	5.520.534,61	5.520.534,61	5.520.534,61	5.520.534,61
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
Voce A V) Contributi per ripiano perdite	280.739.361,23	275.415.394,95	239.027.411,30	238.557.152,03
Voce A VI) Perdite portate a nuovo	-271.056.599,73	-283.872.352,50	- 318.140.090,26	- 335.257.299,61
Voce A VII) Perdita dell'esercizio	**-12.815.752,77**	**-35.525.553,49**	**- 15.859.393,62**	**- 23.351.850,31**

Esaminando i dati relativi ai bilanci riadottati, è stato osservato altresì l'incremento del valore delle "*perdite portate a nuovo*" nel 2023 pari a - € 335.257.299,61, mentre i "*contributi per ripiano perdite*" iscritti in bilancio risultano in diminuzione da € 280.739.361,23 nel 2020 a € 238.557.152,03 nel 2023 mentre i "*crediti v/regione per ripiano perdite*" risultano invariati dal 2020 al 2023 pari a € 5.520.534,60.

Premesso ciò, in sede istruttoria, era stato chiesto di fornire chiarimenti circa l'assenza di movimentazione dei "*Crediti v/regione o prov autonome per ripieno perdite*" pari a € 5.520.534,60 ed in merito alla riduzione della voce "*Contributi per ripiano perdite*".

Al Dipartimento Tutela della Salute è stato chiesto di riferire circa i tempi e gli importi erogati e da erogare a titolo di ripiano delle perdite.

L'Asp[12] ha trasmesso la tabella di riconciliazione dei crediti al *31* dicembre 2020 dichiarando che "*la voce ABA500 "Crediti v/regione o prov autonome per ripiano perdite" viene movimentata seguendo le indicazioni regionali. Come risulta dalla tabella di riconciliazione crediti al 31/12/2022…omissis.., la voce di che trattasi nel corso del triennio 2020,2021 e 2022 non ha subito variazioni né in aumento e né in diminuzione*".

Ha poi riferito che "*la movimentazione delle perdite d'esercizio è stata riportata nella voce di Stato Patrimoniale PAA210 "A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO" nell'esercizio*

[12] Nota prot n. 71698 del 13/6/2024 prot entrata n. 3909 del 14/6/2024

successivo alla formazione del risultato economico negativo approvato dall'Azienda. La medesima voce si riduce a seguito di erogazione regionale finalizzata al ripiano delle perdite.

Relativamente alla voce SP "*Contributi per ripiano perdite*" *la stessa è stata costituita nel corso degli anni a seguito di finanziamenti in conto capitale da parte della Regione e per la copertura dei debiti pregressi. La variazione avvenuta nell'esercizio 2022 ha riguardato utilizzi per investimenti Covid, REMS, ex art. 20 PO di Lamezia Terme, adeguamento blocco operatorio PO di Soverato nonché storni di contributi. La medesima voce viene inoltre movimentata sulla scorta delle indicazioni regionali rappresentate all'interno della tabella di riconciliazione crediti".*

Alla luce dei dati esaminati emerge un'anomala contabilizzazione delle voci relative a "*Crediti v/regione o prov autonome per ripiano perdite", "Utili portati a nuovo"* in violazione di quanto sancito dall'art. 29 comma 1, lett. d) del Dlgs 118/2011 che sancisce che "*… i* ***contributi regionali per il ripiano delle perdite*** *registrate dagli enti del settore sanitario sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del* ***provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso la regione.*** *Al momento* ***dell'incasso del credito****, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta* ***riduzione della perdita*** *all'interno della voce «utili e perdite portati a nuovo»* (Cfr. Sez. Piemonte n° SRCPIE/99/2023/PRSS)

La suddetta modalità di contabilizzazione permette di evitare che i contributi regionali, erogati in anni successivi rispetto a quello in cui è emersa la perdita, influenzino negativamente il risultato economico dell'anno in cui i contributi vengono assegnati all'ente. Le regioni devono infatti coprire adeguatamente i disavanzi del proprio sistema sanitario utilizzando le risorse derivanti dalle manovre fiscali dell'anno successivo, come stabilito dall'art. 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La norma prevede che i gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali, destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale, siano iscritti nel bilancio regionale nell'anno di competenza dei tributi.

Inoltre, l'art. 1, comma 274, della legge n. 266/2005 stabilisce che, per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, rimangono in vigore gli obblighi a carico delle regioni che - come concordato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005 - mirano a garantire l'equilibrio economico-finanziario nel

settore sanitario. In caso di squilibri nelle singole aziende sanitarie, è prevista la presentazione di piani di rientro, pena la decadenza dei rispettivi direttori generali.

Pertanto, la regione deve garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale sia nel suo complesso che per i singoli enti del Servizio sanitario regionale in linea con quanto disposto dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che impone alle Regioni di assicurare l'equilibrio economico-finanziario complessivo del Servizio sanitario, attribuendo allo Stato poteri di controllo sostitutivo ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Osservazioni conclusive:

Nel caso dell'ASP di Catanzaro si osserva che la voce "*Crediti v/regione per ripiano perdite*" rimane invariata negli anni e pari ad € 5.520.534,61 sebbene la voce "*Contributi per ripiano perdite*" decresca da: € 280.739.361,23 nel 2020, a € 238.557.152,03 nel 2023.

Le motivazioni addotte dall'Asp sul decremento dei contributi per ripiano perdite - causato da utilizzi per investimenti Covid, ect....non possono essere ritenute corrette, considerato, anche, che l'Asp ha ricevuto finanziamenti per il Covid non interamente utilizzati (cfr. paragrafo COVID).

L'Asp, nel corso dell'esercizio in corso e dandone rilievo nelle scritture comparative, dovrà, pertanto, procedere alla regolarizzazione dei saldi delle voci "*Crediti v/regione per ripiano perdite*", "*Contributi per ripiano perdite*" "*Utili (perdite) portati a nuovo*" e di quelle eventualmente interessate come contropartita, effettuando le scritture contabili che riterrà opportune nel rispetto dei principi su esposti.

3. SITUAZIONE DEBITORIA ed ESITI DELLA CIRCOLARIZZAZIONE PER IL DEBITO PREGRESSO

La Sezione ha esaminato, per il triennio 2020/2022, la situazione debitoria ed in particolare l'andamento dei "*debiti v/fornitori*" e il "*debito pregresso*".

Innanzitutto, dall'esame della **situazione debitoria complessiva**, desunta dai rispettivi bilanci **riadottati** rispettivamente con Delibera n. 1418/2021, n. 1169/2022 e n. 747/2023 emerge quanto segue:

DEBITI	ASP CZ				
	2020	2021	2022	% scostam 2021/2020	% scostam 2022/2021
DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-		
DEBITI V/STATO	225,48	225,48	225,48	0,00%	0,00%
DEBITI V/REGIONE	3.386.909,43	3.386.909,00	28.721.481,00	0,00%	748,01%
DEBITI V/COMUNI	467.048,08	709.228,00	483.183,00	51,85%	-31,87%
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.021.802,23	4.281.923,32	4.270.459,00	6,47%	-0,27%
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE	286,80	1.151,94	287,00	301,65%	-75,09%
DEBITI V/FORNITORI	65.116.272,19	65.832.860,00	87.031.779,00	1,10%	32,20%
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-		
DEBITI TRIBUTARI	4.875.872,89	4.887.316,00	6.165.967,00	0,23%	26,16%
DEBITI V/ISTITUTI PREVID. ASS E SICUREZZA SOCIALE	1.573.243,14	1.838.715,00	1.972.170,02	16,87%	7,26%
DEBITI V/ALTRI	66.680.190,04	59.668.645,00	76.753.435,00	-10,52%	28,63%
TOTALE	**146.121.850,28**	**140.606.973,74**	**205.398.986,50**	**-3,77%**	**46,08%**
Fonte bilanci riadottati con delibere n. 1418/2021, 1169/2022, n. 747/2023					

Il totale dei debiti aumenta dal 2021 (€ 146.121.850,28) al 2022 (€ 205.398.986,50), in termini percentuali pari al 46%, con un'incidenza notevole dei "*Debiti v/regione*" del 748% mentre il peso dei "*debiti v/fornitori*", in tal caso, è del 32%.

Nel 2023, l'importo complessivo dei debiti, pari a € 175.881.060,93, risulta in riduzione rispetto all'esercizio precedente.

Soffermando l'attenzione sui "debiti v/fornitori", l'analisi dei prospetti[13], relativi allo "*stato della fatture presenti sulla piattaforma dei crediti commerciali (PCC)*" per gli esercizi 2019/2022 ha fatto emergere un incremento del "***debito scaduto***" rispetto al "***debito v/ fornitori***", passato dal 71 % (nel 2019) al 93% (nel 2022), come dimostrato di seguito:

[13] forniti dall'Azienda con nota prot. 92564 del 10/8/2023 prot. entrata n. 4019 del 4/9/2023

STATO FATTURE PRESENTI SULLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI (PCC) - DEBITO SCADUTO (ANNO 2019)								
DEBITI V/FORNITORI			DEBITO SCADUTO			% scaduto al 31/12/2017 su debito v/fornitori	% scaduto al 31/12/2018 su debito v/fornitori	% scaduto al 31/12/2019 su debito v/fornitori
2017	2018	2019	2017	2018	2019			
101.153.111,96	119.794.396,91	93.344.924,30	80.891.325,79	60.508.037,02	66.012.640,61	80%	51%	71%

STATO FATTURE PRESENTI SULLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI (PCC) - DEBITO SCADUTO (ANNO 2020)								
DEBITI V/FORNITORI			DEBITO SCADUTO			% scaduto al 31/12/2018 su debito v/fornitori	% scaduto al 31/12/2019 su debito v/fornitori	% scaduto al 31/12/2020 su debito v/fornitori
2018	2019	2020	2018	2019	2020			
119.794.396,91	93.344.924,30	65.116.272,19	60.508.037,02	66.012.640,61	56.534.907,00	51%	71%	87%

STATO FATTURE PRESENTI SULLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI (PCC) - DEBITO SCADUTO (ANNO 2021)								
DEBITI V/FORNITORI			DEBITO SCADUTO			% scaduto al 31/12/2019 su debito v/fornitori	% scaduto al 31/12/2020 su debito v/fornitori	% scaduto al 31/12/2021 su debito v/fornitori
2019	2020	2021	2019	2020	2021			
93.344.924,30	65.116.272,19	65.832.860,48	66.012.640,61	56.534.907,00	40.842.171,64	71%	87%	62%

STATO FATTURE PRESENTI SULLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI (PCC) - DEBITO SCADUTO (ANNO 2022)								
DEBITI V/FORNITORI			DEBITO SCADUTO			% scaduto al 31/12/2020 su debito v/fornitori	% scaduto al 31/12/2021 su debito v/fornitori	% scaduto al 31/12/2022 su debito v/fornitori
2020	2021	2022	2020	2021	2022			
65.116.272,19	65.832.860,48	87.031.778,82	56.534.907,00	40.842.171,64	81.316.825,86	87%	62%	93%
Dati forniti dall'Azienda in sede di riscontro istruttorio con nota prot entratan.4019 del 4/9/2023 . Dati bilanci riadottati								

Come già rilevato nei precedenti controlli di questa Sezione[14], l'importo dei pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal d.lgs. 231/2002 e ss.mm e ii. (prospetto DPCM 22/9/2014) è risultato in aumento[15] dal 2020 pari a € 325.409,00, al 2022 pari a € 3.023.375,00 mentre nel 2023 risulta in diminuzione (€ 2.229.039,08). L'Indice di tempestività dei pagamenti (ITP) ha registrato il seguente andamento: 2020-> 235; 2021-> 110; 2022-> 43, 2023-> 64,51.

Il "*debito pregresso*" è stato attenzionato in modo particolare da questa Sezione, [16] ed in particolare gli esiti dell'attività di circolarizzazione obbligatoria delle posizioni debitorie verso i fornitori, in relazione a tutte le fatture, o altro titolo di credito emesse fino alla data del 31/12/2020 e non ancora pagate alla data del 31/7/2022 (di cui all' "*Avviso per l'avvio*

[14] Con delibera n. 105/2021 venivano rilevati pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal d.lgs 231/2002 (prospetto ex DPCM 22/9/2014) sia nel 2018 che nel 2019

[15] Relazione/Questionario del collegio sindacale relativamente agli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 e Attestati allegati ai rispetti bilanci "riadottati"

[16] Con nota prot n. 2753 del 29/6/2023, nota prot n. 5216 del 20/11/2023 e nota prot n. 3234 del 14/5/2024, ha chiesto di comunicare nello specifico a) il totale delle pretese dei fornitori e dei cessionari (alla data del 31/12/2020 e alla data del 31/7/2022) b) l'importo dei pagamenti che l'Azienda ha effettuato rispetto al debito commerciale oggetto di richiesta da parte dei fornitori, c) le partite/posizioni in contenzioso, d) l'importo dei debiti emersi di cui manca la documentazione probante; e) la chiusura delle partite contabili, risultanti ancora "crediti" per i cessionari; f) lo stato dell'iter procedimentale della circolarizzazione descritto dal Dipartimento Tutela della salute e politiche sanitarie (con nota prot n. 117681 del 13/03/2023). Relativamente all'attività di noleggio - come rilevato dalla relazione del Dipartimento Tutela della Salute prot n. 479953 del 30/10/2023 - è stato altresì chiesto di riferire: a) importo complessivo relativo al debito oggetto di richiesta da parte dei fornitori dei servizi di noleggio, b) importo delle fatture mancanti di attestazione di funzionamento dei macchinari, c) importo dei relativi pagamenti effettuati dall'Azienda.

del processo di circolarizzazione del debito verso i fornitori delle Aziende del sistema sanitario regionale ex art. 16 septies del DL n. 146 del 21/10/2021 convertito con Legge n. 215 del 17 dic 2021"). Hanno aderito al predetto Avviso[17], fornitori e cessionari, con una pretesa creditoria nei confronti dell'Asp, per complessivi € 246.199.983,00 (di cui € 220.473.886 relativo a fatture creditorie fino al 31 dicembre 2020 e € 25.726.097,00 relativo a fatture successive al 31 dicembre 2020 e ancora aperte al 31 luglio 2022).

I pagamenti complessivi effettuati fino al mese di giugno 2024 sono risultati pari a **€ 45.943.873**, di cui € 38.683.944,00 al 31 dicembre 2023[18] e gli ulteriori € 7.259.929,00 al mese di giugno 2024.

Le partite non supportate da documenti contabili sono pari a **€ 50.578.655.** L'Asp ha precisato altresì che il valore pari a € 112.247.975 (comunicato dall'ASP stessa nel riscontro istruttorio iniziale) comprende anche le partite non registrate in quanto prive di riferimenti contabili/ rifiutate/non pervenute).

Le partite con indicato contenzioso sono risultate pari a **€ 43.663.741,00.**

Le partite dei fornitori non presenti in partitario sono pari a € 85.231.544 di cui: € 84.375.971,00 relativi a fatture fino al 31 dicembre 2020 e € 855.573,00 relativi a fatture successive ancora aperte al 31/7/2022.

L'Asp ha comunicato la chiusura delle partite contabili, risultanti ancora "crediti" per i cessionari, (per €13.993.955,38), avvenuta contestualmente all'emissione dell'ordinativo di pagamento ed ha riferito che è ancora in itinere l'iter procedimentale della circolarizzazione in quanto l'Asp sta effettuando le verifiche in merito alla certezza, liquidabilità ed esigibilità dei crediti vantati al fine di procedere al relativo pagamento.

In merito all'attività di circolarizzazione riguardante, nello specifico, l'attività di noleggio ha comunicato che: a) l'importo complessivo del debito oggetto di richiesta da parte dei fornitori del predetto servizio è pari a € 6.250.241,00; b) l'importo delle fatture mancanti di attestazione di funzionamento dei macchinari è pari a € 2.547.858,66; c) l'importo dei relativi pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre 2023 ammonta a € 3.050.434,18.

[17] Nota prot entrata n. 4036 del 5/9/2023, nota prot entrata n.398 del 10/1/2024 e ultimo aggiornamento con nota prot entrata n. 3909 del 14/6/2024

[18] Come riferito dal Dipartimento Tutela della Salute con nota prot. entrata n. 3851 del 13/6/2024. Il Dipartimento Tutela della Salute ha fornito, per ciascuna azienda, gli esiti della circolarizzazione delle posizioni debitorie verso fornitori/cessionari, offrendo al contempo, un quadro aggiornato dello stato dei pagamenti effettuati alla data del 31/12/2023 nonché di quelli ulteriori intervenuti alla data del riscontro (13 giugno 2024).

Infine, le posizioni su cui sono state riscontate anomalie[19] (per es. eventuali pagamenti già effettuati) ammontano a complessivi € 17.607.324,00.

Osservazioni conclusive

Conclusivamente, al 31 dicembre 2022, l'Asp aveva debiti per complessivi **205 milioni** (leggermente diminuiti nel 2023, pari a complessivi € 175.881.060,93).

Dagli esiti della circolarizzazione, è scaturita una pretesa creditoria nei confronti dell'Azienda, per complessivi **€ 246.199.983,00** di cui pagamenti (fino al mese di giugno 2024), € 45.943.873,00.

Dagli esiti di tale attività è risultato anche un contenzioso, (cfr paragrafo "Contenzioso"), pari a € 43.663.741,00 e posizioni su cui sono state riscontrate anomalie per € 17.607.324,00.

L'ammontare complessivo dei debiti sembra, tuttavia, non tener conto degli esiti del processo di circolarizzazione del debito verso i fornitori, alla luce di quanto asserito dal Collegio sindacale nel verbale n 49 del 26 luglio 2023 - relativo al parere al bilancio 2022 - che sul punto dichiara: "*205.398.968,63- il dato riportato in bilancio deve tener conto delle recenti determinazioni regionali, frutto anche dell'avvio del processo di circolarizzazione del debito verso i fornitori delle Aziende del sistema sanitario regionale ex art. 16 septies del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito con Legge n. 215 del 17 dicembre 2021*". Si legge inoltre: "*Occorre precisare che i debiti pregressi devono essere oggetto di opportuna analisi da parte dell'Ente*".

Per il futuro l'Asp dovrà intraprendere misure incisive, al fine di consentire la tempestività dei pagamenti e la riduzione della propria esposizione debitoria, stabilendo i tempi entro i quali devono essere gestite le varie fasi del ciclo passivo in modo da ottimizzare il processo. Dovrà altresì velocizzare il pagamento dei debiti "pregressi", emersi a seguito dell'attività di circolarizzazione atteso che a giugno 2024 i relativi pagamenti effettuati erano ancora al 28%, ciò al fine di limitare i costi in termini di interessi.

4. CONTENZIOSO

[19] dato fornito dal Dipartimento Tutela della salute, con nota prot. entrata n. 3851 del 13/6/2024,

A seguito delle richieste istruttorie[20], l'Ufficio SSD Affari legali dell'ASP di Catanzaro, ha rappresentato il contenzioso civile, lavoro, amministrativo "rivalutato", al 31 dicembre 2022 (a seguito della chiusura del bilancio 2022) con un valore nominale, pari ad € 258.076.926,57 - individuato in base alla richiesta economica e/o alla dichiarazione di valore resa dalle controparti nelle domande giudiziali - ed il "*valore del rischio da accantonare*" pari a complessivi € 33.933.313,28.

RICOGNIZIONE DEL CONTENZIOSO COMPLESSIVO effettuato in data sccessiva alla chiusura del Bilancio d'esercizio 2022		
TIPOLOGIA CONTENZIOSO	**IMPORTO DEL CONTENZIOSO DERIVANTE DALLA CONTROVERSIA**	**VALORE DEL RISCHIO DA ACCANTONARE**
CONTENZIOSO CIVILE	255.399.335,80	32.532.463,64
CONTENZIOSO LAVORO SSD AFFARI LEGALI	197.761,58	160.747,87
CONTENZIOSO LAVORO UOG GESTIONE RISORSE UMANE	2.479.829,19	1.231.535,73
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	-	8.566,04
totale	**258.076.926,57**	**33.933.313,28**

Come riferito dall'Ufficio legale, il valore della cause, riportato nei predetti elenchi, corrispondente al valore della domanda giudiziale per come viene quantificato dalla controparte ed a fronte di tale valore, l'Ufficio Legale - a seguito di una valutazione tecnica di natura discrezionale e basata, a titolo esemplificativo, sullo stato della causa (fase introduttiva, istruttoria e decisoria), sulla presenza o meno di precedenti giudiziari favorevoli o sfavorevoli, o, se il contenzioso riveste carattere di novità, sulla base di ricerche giurisprudenziali - provvede a classificare ciascun contenzioso in base al rischio soccombenza, come "Probabile", "Possibile" e "Remoto".

Con riferimento alle **cause di valore indeterminato**, per come riferito dall'Asp, la valutazione viene comunque effettuata e l'accantonamento al fondo avviene, laddove, in seguito ad attenta valutazione, venga rilevato un rischio di soccombenza probabile.

Per i **procedimenti azionati ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.,** la valorizzazione viene effettuata a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio e solo nel caso in cui verrà accertata una eventuale responsabilità dell'Asp.

Per quanto riguarda i**l contenzioso commerciale**, che rientra nella voce "CIVILE", che di norma trova la propria causa nel mancato pagamento di fatture relative a forniture di beni e servizi, essendo le somme richieste già registrate a costo, l'Ufficio Legale suggerisce

[20] Richieste istruttorie prot n. 2753 del 29/6/2023, n. 5216 del 20/11/2023 e n. 3234 del 14/5/2024 - Riscontri dell'Azienda prot . entrata n. 4036 del 5/9/2023, prot n. 398 del 19/1/2024 ed in particolare Relazione dell'Ufficio SSD Affari Legali non protocollata allegata al riscontro dell'Azienda prot. n.71689 del 13/6/2024, prot. entrata n. 3909 del 14/6/2024.

un accantonamento soltanto per l'ammontare presunto di interessi e spese legali. In tali casi l'accantonamento tiene conto della vetustà delle fatture di cui si richiede il pagamento. In ordine alla richiesta di comunicare se siano state eseguite verifiche in ordine all'esistenza di **somme a tutt'oggi vincolate per procedure di pignoramento subite,** anche negli anni pregressi e successivamente estinte, detenute da soggetti terzi ai sensi dell'art 546 cpc, alla data del riscontro (giugno 2024), risultavano in itinere le verifiche presso le cancellerie dei vari Tribunali interessati dai diversi atti di pignoramento, al fine di reperire le relative ordinanze di estinzione e/o mancata iscrizione a ruolo. Il valore complessivo dei decreti ingiuntivi per gli esercizi 2022 e 2023 risultano pari a € 463.453,00.

Il contenzioso ha prodotto interessi [21] e spese legali[22] che si riepilogano di seguito:

VOCE	**2020**	**2021**	**2022**	**Scostam % 2022/2021**
Interessi derivanti da contenzioso	618.778,85	222.536,41	754.899,13	239%
Spese legali	1.254.695,85	511.919,91	893.852,34	75%
Totale	**1.873.474,70**	**734.456,32**	**1.648.751,47**	**124%**

Osservazioni conclusive

Dalla verifica dei dati del bilancio 2022 (Delibera n. 747/2023) è emerso che:

- **gli accantonamenti effettuati in tale esercizio** [23]sono stati pari a:
 - € 4.586.700,00 per il Fondo rischi per cause civili e oneri processuali;
 - € 1.565.815,60 per il Fondo rischi per contenzioso personale dipendente
 - € 570.000,00 per il fondo autoassicurazione

Gli altri accantonamenti effettuati si riferiscono a fondi per rinnovi contrattuali medici di base e medici Sumai, per rinnovi contrattuali al personale dipendente….ect.

- **Il valore finale dei Fondi per rischi e oneri** al 31 dicembre 2022[24] è risultato:
 - PBA020 – **fondo rischi per cause civili** € 30.675.333,13
 - PBA030 – **fondo contenzioso per personale** € 3.332.801,50

[21] Comunicati dall'Azienda con nota prot. n. 71689 del 13/6/2024 prot entrata n. 3909 del 14/6/2024

[22]Comunicate dall'Azienda con nota prot n.7757 el 18/01/2024 prot entrata n. 398 del 19/01/2024

[23] Nella nota integrativa allegata al bilancio 2023 riadottato con delibera n. 864 dell'11/7/2024, è stato precisato che in sede di riadozione del suddetto bilancio sono stati rivisti gli accantonamenti ed è stata accantonata la somma di € 13.412.901,89 di cui € 3.415.644,02 riferito al contenzioso ricostituito per gli esercizi 2022 e ante

[24] indicato in Nota Integrativa

Il Collegio sindacale[25] ha attestato la congruità di tali fondi per rischi e oneri[26].

Orbene, si può quindi osservare che la dicitura utilizzata nel prospetto fornito dall'Ufficio legale è presumibilmente riferita al "*valore finale del fondo al 31/12/2022*" e non al "*valore del rischio da accantonare*" (come erroneamente indicato) - pari a € 30.675.333,13 per il **fondo rischi per cause civili** e € 3.332.801,50 per il **fondo contenzioso per personale.**

Pertanto, al 31dicembre 2022, per l'Asp di Catanzaro, risulta un valore complessivo delle cause (corrispondente al valore della domanda giudiziale per come viene quantificato dalla controparte) pari a **258 ml** ed un valore di fondo per rischi e oneri pari a **34 ml** con spese legali e interessi, complessivamente pari a **1,6 ml,** in crescita rispetto al 2021 del 124%. Un peso determinante hanno avuto gli interessi cresciuti da € 222.536,41 nel 2021 a € 754.899,13 nel 2022 (+239%).

In sede di misure correttive, l'Asp dovrà evidenziare le misure adottate finalizzate a ridurre il contenzioso, quali attività dedicate alla prevenzione del rischio e/o conciliazione stragiudiziale ed a monitorare scrupolosamente l'adeguatezza del fondo rischi.

Considerato, infine, che nella nota integrativa di cui al bilancio 2023 riadottato con delibera n. 864 dell'11 luglio 2024 è stata rinvenuta una somma accantonata, pari a € 3.415.644,02 riferita al contenzioso ricostituito per gli esercizi 2022 e ante, per le motivazioni di cui si rinvia al paragrafo 1 ("Riadozione bilanci"), per i prossimi esercizi, si invita l'Ufficio legale ad analizzare il contenzioso ed a determinare in modo corretto e nei tempi congrui le relative somme da accantonare per i fondi rischi per cause civili e oneri processuali.

5. ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dell'Asp, già rilevato da questa Sezione per gli esercizi pregressi (cfr. deliberazione n. 50/2014 per esame dell'esercizio 2012 e deliberazione n. 105/2021 per esame esercizi 2016/2018), ha indotto la Sezione ad avviare un'indagine istruttoria[27] anche per gli esercizi successivi.

[25] Nota prot 42 del 6/6/2024 prot entrata n. 3654 del 7/6/2024

[26] riadottato con Delibera n. 747 del 30/6/2023

[27] nota prot. n. 2753 del 29/6/2023, nota prot. n. n.5216 del 20/11/2023 e nota prot n. 3234 del 14/5/2024

Essendo poi stato rilevato[28] che la convenzione per la gestione del Servizio di tesoreria tra l'ASP di Catanzaro e la Banca Nazionale del Lavoro Spa è scaduta il 9 gennaio 2021 (nonché anche la proroga[29] concessa per 6 mesi), è stato chiesto di fornire aggiornamenti sullo stato delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria ed i tempi di stipula della nuova convenzione.

In sede di controdeduzioni, l'Asp ha fornito il seguente prospetto riepilogativo come richiesto in sede istruttoria:

voci	2019	2020	2021	2022
Ammontare di anticipazione di tesoreria a cui l'Asp ha fatto ricorso	498.572.630,27	427.910.750,37		
Ammontare relativo all'anticipazione non restituita a fine esercizio	28.229.142,28			
Interessi passivi per anticipazione di cassa	2.085.351,00	1.157.262,93		
Oneri bancari dovuti all'Istituto Tesoriere	2.943.863,16	2.895.099,30	981.074,71	890.890,55

Inoltre, dall'esame della documentazione acquisita[30] è emerso che l'Asp stessa, con delibera n. 12 del 22 gennaio 2020, ha approvato una Convenzione quadro con la Centrale di Committenza So.Re.Sa Spa[31] ma, non avendo quest'ultima avviato nessuna delle procedure di gara affidatele dalle Aziende del SSR, l'U.O. PEGL dell'Asp ha trasmesso alla SUA Calabria gli elenchi delle procedure di gara di competenza della Centrale di Committenza non avviate e con nota del 23 gennaio 2024 ha comunicato al Dipartimento Bilancio della Regione Calabria l'interesse dell'Asp ad essere inserita nella procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria degli Enti del SSR.

Osservazioni conclusive

L'Asp ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria fino al 2020: € 498.572.630,27 nel 2019 e € 427.910.750,37 nel 2020 con correlato esborso di interessi passivi, pari a € 2.085.351,00 nel 2019 e € 1.157.262,93 nel 2020 ed oneri bancari dovuti all'Istituto Tesoriere di € 2.943.863,16 nel 2019, € 2.895.099,30 nel 2020, € 981.074,71 nel 2021 e € 890.890,55 nel 2022.

Si prende atto che dal 2021 non ha fatto più ricorso alla anticipazione di cassa.

Si rileva una proroga tacita del Servizio di tesoreria (quella attuale e ancora in corso con la Banca Nazionale del Lavoro Spa è scaduta il 9 gennaio 2021) e a 4 anni dalla scadenza, l'Asp è ancora in attesa del rinnovo del predetto servizio, avendo comunicato, nel mese di

[28] Delibera ASP di CZ n. 6109 del 7 dicembre 2017 "Procedura aperta per affidamento servizio di tesoreria e cassa – Aggiudicazione"
[29] Con la delibera n. 105/2021 la Sezione rilevava l'irregolare ricorso alle proroghe tecniche
[30] Nota prot. 71671 del 13/06/2024 dell'U.O. PEGL dell'ASP di Catanzaro
[31] per l'attribuzione a tale soggetto delle funzioni di Centrale di Committenza ausiliaria ai sensi degli artt 37,38 e 39 del Dlgs. n. 50/2016 nonché dell'art. 6 del DL 35/2019

gennaio 2024, al Dipartimento Bilancio della Regione Calabria l'interesse ad essere inserita nella procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria degli Enti del SSR.

6. SOPRAVVENIENZE PASSIVE

La Sezione ha rilevato ingenti sopravvenienze passive[32] pari a € 9.055.591,51 nel 2020[33], € 7.535.512,74 nel 2021 e € 6.163.744,48 nel 2022 e € 7.419.604,12 nel 2023. In merito, l'Asp ha chiarito[34] che, con l'avvicinarsi della conclusione dell'esercizio, le varie unità operative, che generano costi per l'Asp, vengono sollecitate alla comunicazione di eventuali movimentazioni economiche negative, non ancora registrate ma afferenti all'anno in corso, per procedere alla contabilizzazione delle stesse nel rispetto del principio della competenza. Nonostante queste richieste, (si legge nella nota), nel corso degli anni, continuano a pervenire costi da contabilizzare relativi ad eventi che afferiscono ad esercizio precedenti ed è per tale motivo che gli stessi vengono imputati alle voci straordinarie nel conto economico. A titolo esemplificativo, tra le sopravvenienze passive è possibile individuare alcune esecuzioni di sentenze che non sono state mai contemplate nel file di comunicazione dell'Ufficio Legale Aziendale, al fine di integrare il rispettivo fondo.

Osservazioni conclusive

L'entità delle sopravvenienze passive ed il riscontro fornito fanno ritenere che ci sia una carenza di programmazione e di organizzazione aziendale, nonché fa sorgere dubbi in merito all'efficienza delle procedure utilizzate dall'Asp, determinando il mancato rispetto del principio di competenza, previsto dall'art. 2423 del cod. civ. (secondo cui "*nella redazione del bilancio si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento*").

7. COSTI COVID

L'esame istruttorio è stato incentrato su quanto emerso dai modelli CE consuntivi COVID relativamente agli esercizi 2020/2022[35]. Inoltre, poiché dall'ulteriore documentazione agli atti[36], "*gli accantonamenti per quote inutilizzate da contributi da regione per quota F.S indistinto*

[32] Con la Delibera n. 105/2021 la Sezione rilevava ingenti sopravvenienze passive nel 2018
[33] Dati bilanci riadottati
[34] Nota prot n. 129/2023 prot entrata n. 4036 del 5/9/2023
[35] Note istruttorie della Sezione controllo prot. n. 2753 del 29/6/2023, prot n 5216 del 20/11/2023 e prot n.3234 del 14/5/2024
36 *Relazione sulle voci del CE IV trimestre 2021*" allegata alla nota del Dipartimento Bilancio n. 4080/2022

finalizzato", al 31 dicembre 2020, risultavano per l'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, pari a € 6.773.004,49, di cui utilizzati, nel 2021, € 3.450.385,94 (DL. n. 34/2020), è stato chiesto[37] di: a) fornire la rappresentazione degli utilizzi nel 2021 rispetto ai fondi Covid accantonati nel 2020; b) comunicare l'importo delle "risorse Covid", non impiegate nel 2020, destinate al "*recupero delle liste d'attesa*", come disposto dall'art. 26 del DL n. 73/2021[38] e ss. mm. e ii.

L'Asp ha fornito uno "*schema di dettaglio delle risorse utilizzate e non utilizzate riguardo agli interventi adottati nel 2021 e nel 2022 per il Covid in relazione ai finanziamenti stanziati* con i ***DL emergenziali n. 18/2020, n. 34/2020 en. 104/2020 e già accantonate al 31/12/2020"***[39] da cui risulta che, a fronte di risorse accantonate pari a € 6.773.004,49 (di cui € 4.267.679,64 stanziati con DL 34/2020 e € 2.262.065,10 stanziati con DL 104/2020):

- € 3.450.385,94 sono state utilizzate nel 2021 e

[37] Nota Sezione prot n. 2753/2023

38 **D.L. 25/05/2021, n. 73**

Art. 26. Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse

1. Per le finalità del Piano di cui all'*articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:

a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti già previsti dall'*articolo 29, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104* convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*;

b) per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli istituti già previsti dall'*articolo 29, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*.

Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive prevista dall'*articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, opera soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e della presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative di cui al comma 1, possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'*articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, in deroga all'*articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'*articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente interessate dal periodo precedente rendicontano alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga. (204) (208) (210)

3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 6-bis le **regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020,** previste dall'*articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, nonché quota parte delle economie di cui all'*articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo *articolo 1, comma 427*, **secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa** opportunamente aggiornati e dando priorità agli utilizzi secondo le modalità organizzative di cui al comma 1 e solo in via residuale alle modalità individuate ai sensi del comma 2. Il Ministero della salute monitora le attività effettuate dalle regioni e province autonome a valere sui finanziamenti di cui al presente comma.

39 allegato alla nota dell'ASP prot n. 129 del 30/8/2023 prot entrata n. 4036 del 5/9/2023

- € 2.998.721,18 sono state utilizzate nel 2022;
- **la differenza pari a € 323.897,37, al 31/12/2022[40] non risulta utilizzata.**

L'Asp ha altresì sostenuto costi per il "***Recupero delle liste d'attesa***"[41] al 31 dicembre 2022, pari a € 861.232,43 rispetto all'importo contrattualizzato complessivo di € 1.124.258,00 comprendente:

- l'importo contrattualizzato con le Case di Cura, pari a € 353.459,47;
- l'importo pari a € 770.798,54 che si riferisce alle somme stanziate per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive da corrispondere al personale dipendente dell'Asp.

La differenza non spesa, pari a € 263.024,00 (€ 1.124.256,00 - € 861.232,43), confluita **nell'accantonamento complessivo di € 2.048.688,72 per quote non inutilizzate, c**orrisponde alla differenza tra le risorse assegnate dalla regione con DCA 146/23 (FSR indistinto e finalizzato 2022) per € 2.909.921,15 inerenti all'attività di che trattasi ed i costi sostenuti e riscontrati nel 2022 pari a € 861.232,43.

Osservazioni conclusive

Si rileva, pertanto, la presenza di risorse finalizzate al Covid non utilizzate pari a **€ 323.897,37** (residuo di cui ai decreti n. 34/2020 e n. 104/2020), sebbene, al tempo stesso, (cfr paragrafo "Perdite") l'Asp abbia riferito che parte del contributo per ripiano delle perdite sia stato utilizzato per investimenti Covid, come si legge, infatti, nel riscontro aziendale che "*La variazione avvenuta nell'esercizio 2022 ha riguardato utilizzi per investimenti Covid,omissis*".

In sede di misure correttive, è necessario che l'Asp provveda, alla regolarizzazione come già indicato al punto 2), e per il futuro s'invita l'Azienda a utilizzare i "contributi per ripiano perdite" esclusivamente e specificatamente assegnati a tal fine.

.

8. CREDITI

[40] come riferito dall'Azienda con nota con nota prot. entrata n. 3909 del 14/6/2024.

[41] riscontro dell'Azienda prot n. 398 del 19/1/2024 e nota prot n. 3909 del 14/6/2024

La Sezione ha esaminato[42] l'andamento dei Crediti, negli esercizi 2020, 2021 e 2022 di cui si rappresenta un riepilogo:

CREDITI 2020 (BILANCIO adottato con del. n. 1418/2021)							
TOT Crediti 2020	di cui CREDITI V /STATO	di cui CREDITI V /REGIONE	di cui: CREDITI V/ COMUNI	di cui CREDITI V/AZIENDE	di cui CREDITI V SOCIETA' PARTECIPATE	di cui CREDITI V/ERARIO	di cui CREDITI V/ALTRI
153.694.666,14	1.023.817,57	72.811.612,82	354.915,64	11.227.247,29	158.381,42	-	68.118.691,40
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti							

CREDITI 2021 (BILANCIO adottato con del. n. 1169/2022)							
TOT Crediti 2021	di cui CREDITI V /STATO	di cui CREDITI V /REGIONE	di cui: CREDITI V/ COMUNI	di cui CREDITI V/AZIENDE	di cui CREDITI V SOCIETA' PARTECIPATE	di cui CREDITI V/ERARIO	di cui CREDITI V/ALTRI
163.640.587,36	2.526,12	82.493.741,82	383.486,96	11.324.504,28	165.887,18	70.998,19	69.199.442,81
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti							

CREDITI 2022 (BILANCIO adottato con del. n.747/2023)							
TOT Crediti 2022	di cui CREDITI V /STATO	di cui CREDITI V /REGIONE	di cui: CREDITI V/ COMUNI	di cui CREDITI V/AZIENDE	di cui CREDITI V SOCIETA' PARTECIPATE	di cui CREDITI V/ERARIO	di cui CREDITI V/ALTRI
261.953.602,87		178.206.860,00	198.936,77	11.477.429,95	218.581,80	4.680.866,80	67.170.927,55
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti							

Dal 2020 al 2022 si osserva un incremento complessivo della massa creditoria del 70%, (da € 153.694.666,14 a €261.953.602,87).

Inoltre, analizzando[43] la composizione dei **crediti per anno di formazione –** fornita dalle Relazioni del Collegio sindacale - si rileva una difficoltà dell'Asp al recupero dei "crediti vetusti" (rispettivamente ante 2016, ante 2017 e ante 2018) passati da complessivi 35 ml nel 2020 a oltre 57 ml nel 2022.

In sede di riscontro, l'Asp[44] ha comunicato le misure adottate per il recupero dei crediti, avendo attivato nel corso del 2020 una circolarizzazione dei crediti ed a seguito delle risposte ricevute, ha registrato eventuali incassi o utilizzo di fondi di svalutazione dei crediti; ha inoltre avviato un'altra attività di circolarizzazione nel corso del 2023.

L'ufficio legale, inoltre, ha riferito circa una verifica in itinere (alla data del mese di giugno 2024)[45] delle procedure giudiziarie in merito alle note di credito da ricevere da strutture

[42] Dati di bilancio e riscontri pervenuti dall'Azienda con nota prot. n. 129 del 30/8/2023 prot. entrata n. 4036/2023, nota prot. n. 7757 del 18/1/2024 prot. entrata n 398 del 19/1/2024 e nota prot. n. 71689 del 13/6/2024 prot. entrata n. 3909 del 14/6/2024

[43] Dati Questionari redatti dal collegio sindacale per gli esercizi 2020 2021 e2022

44 nota prot. n. 129 del 30.8.2023 (prot. entrata n. 4036 del 5/9/2023) e nota prot. 7757 del 18/1/2024 (prot. entrata n 398 del 19//2024)

[45] Nota prot. n. 71689 del 13/6/2024 - prot entrata n. 3909 del 14/6/2024)

private accreditate per sforamento del budget contrattuale precedente al 2008, per complessivi € 39.000.000,00.

Infine, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 289 del 10 marzo 2022[46] ha adottato la procedura di rinnovo della convenzione tra l'Asp di Catanzaro e l'Agenzia delle Entrate per la durata di tre anni, finalizzata alla riscossione dei crediti derivanti dal mancato pagamento dei ticket da parte degli utenti. E' stata anche avviata un'attività di ricognizione dei crediti concernente i crediti verso le aziende sanitarie pubbliche, i crediti verso società partecipate e/o enti dipendenti dalla regione e i crediti verso gli istituti scolastici sorti principalmente a seguito di visite fiscali effettuate dai medici dell'ASP su richiesta dei medesimi Istituti.

Osservazioni conclusive

I crediti vetusti al 31/12/2022 di oltre 57 milioni di euro destano preoccupazione considerata la difficoltà al recupero e l'inadeguatezza del fondo svalutazione crediti, per fronteggiare eventuali futuri rischi.

Tale criticità era stata già rilevata per gli esercizi 2016/2019 (cfr. Delibera n. 105/2021) per i quali era stata evidenziata la dimensione e l'anzianità dei crediti pregressi.

Del resto, il Collegio sindacale, nei rispettivi pareri ai bilanci 2020,2021 e 2022, ha rilevato:

- per l'esercizio 2020, l'insufficienza del fondo svalutazione dei crediti rispetto alla consistenza complessiva dei crediti iscritti, considerata la loro scarsa movimentazione e la difficoltà di recupero ed informazioni utili a riguardo;
- per l'esercizio 2021, l'Asp ha effettuato una svalutazione dei crediti riferibili per anno di formazione al periodo 1995/2004 nonché di dubbia esigibilità per € 2.491.963,43.
- nell'esercizio 2022 non sono state operate svalutazione dei crediti e l'ente non ha fornito idonea motivazione per la scelta effettuata.

L'Asp, pertanto, dovrà attivarsi per velocizzare il recupero dei crediti, tenuto conto della convenzione stipulata tra l'Asp e l'Agenzia delle Entrate, al fine di evitare eventuali prescrizioni e di assicurare l'iscrizione in bilancio di un fondo svalutazione adeguato nonchè svalutare i crediti di cui si ha la certezza circa la mancata riscossione.

[46] Come si legge nella nota dell'ASP prot n. 71689/2024 prot entrata n.3909/2024

PQM

La Corte di conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, si sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 7 del DL 174/2012, convertito con L.213/2012

ACCERTA

Per gli esercizi 2020/2023 le seguenti criticità, irregolarità e violazioni:

- violazione dell'art. 2423 *bis*, comma 1, c.c., e dell'OIC 29 per illegittima riadozione dei bilanci d'esercizio;
- esistenza al 31/12/2022, di ingenti **debiti** per complessivi **205 milioni**, importo che appare non tener conto degli esiti del processo di circolarizzazione del debito pregresso;
- irregolare utilizzo dei "*Contributi per ripiano perdite*" per investimenti Covid, REMS, ex art. 20 PO di Lamezia Terme in merito all'adeguamento del blocco operatorio del Presidio Ospedaliero di Soverato;
- reiterate **sopravvenienze passive negli esercizi 2020/2023**, in violazione del principio di competenza, previsto dall'art. 2423 del cod. civ.
- **risorse COVID non utilizzate**, sebbene l'Asp abbia utilizzato parte del contributo per ripiano perdite per coprire i costi Covid;
- difficoltà dell'Asp al recupero dei "**crediti vetusti**" pari a 57 milioni di euro al 31 dicembre 2022 e, nel contempo inadeguatezza del fondo svalutazione crediti, per fronteggiare eventuali futuri rischi.

DISPONE

che l'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, per gli esercizi futuri - al fine di garantire una corretta gestione e adozione dei bilanci, e per assicurare la veridicità e la regolarità dei dati contabili e contribuire al mantenimento degli equilibri di bilancio del sistema sanitario regionale – adotti le seguenti misure correttive nei 60 giorni successivi:

1. in merito alla **tempistica di adozione dei bilanci d'esercizio**:
 - dovrà adottare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, come stabilito dall'art. 31 del D.lgs n. 118/2011, salvo deroghe;
 - dovrà rispettare i principi contabili previsti dall'art. 2423 bis c.c., assicurando la prudenza, la prevalenza della sostanza sulla forma, la realizzazione e la competenza nella redazione del bilancio;

- dovrà collaborare con la regione, trasmettendo il bilancio adottato e rispondendo tempestivamente alle richieste di chiarimenti o modifiche giustificate da rilievi riscontrati durante la funzione di controllo;
- dovrà conformarsi a quanto previsto dal DCA n. 181 del 27 marzo 2025 e, pertanto iscrivere nel bilancio dell'esercizio in corso l'importo presunto spettante dal Fondo Sanitario Regionale (FSR) sulla base della ripartizione provvisoria indicata dalla regione;
- in caso di rilevazione di variazioni di stima o cambiamenti nei principi contabili applicati, è tenuta a rispettare quanto stabilito dal principio contabile OIC n. 29, contabilizzando le eventuali variazioni dei conti nell'esercizio in cui l'errore o il cambiamento viene scoperto.

2. nell'esercizio in corso e dandone rilievo nelle scritture comparative, dovrà, procedere alla regolarizzazione dei saldi delle voci di bilancio "***Crediti v/regione per ripiano perdite***", "***Contributi per ripiano perdite***" ***"Utili (perdite) portati a nuovo"*** **e** di quelle eventualmente interessate come contropartita effettuando le scritture contabili che riterrà opportune nel rispetto dei principi esposti;
3. dovrà inoltre intraprendere misure adeguate al fine di consentire la tempestività dei pagamenti e la riduzione della propria esposizione debitoria, che consistono nell'ottimizzare i tempi entro i quali devono essere gestite le varie fasi del ciclo passivo in modo da velocizzare il processo;
4. dovrà adottare misure finalizzate a ridurre il **contenzioso**, quali attività dedicate alla prevenzione del rischio e/o conciliazione stragiudiziale ed a monitorare scrupolosamente l'adeguatezza del fondo rischi.
 Inoltre, per i prossimi esercizi, l'Ufficio legale dovrà analizzare il contenzioso ed a determinare in modo corretto e nei tempi congrui le relative somme da accantonare per i fondi rischi per cause civili e oneri processuali, al fine di non alterare il risultato d'esercizio;
5. dovrà utilizzare i "contributi per ripiano perdite" esclusivamente e specificatamente per la finalità per la quale sono stati assegnati;
6. dovrà adottare le misure idonee a efficientare il recupero dei **crediti,** tenuto conto della convenzione stipulata tra l'Asp e l'Agenzia delle Entrate, al fine di evitare eventuali prescrizioni e di assicurare l'iscrizione in bilancio di un fondo

svalutazione adeguato nonchè svalutare i crediti di cui ha la certezza del loro mancato introito.

ORDINA

che la presente deliberazione:

- **sia trasmessa** via Pec a cura della Segreteria:
 - all'Azienda Sanitaria provinciale di Catanzaro nella persona del Commissario Straordinario;
 - al Presidente del Collegio Sindacale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro;
 - al Presidente della Regione Calabria, anche nella qualità di Commissario ad Acta pro tempore per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR della Regione Calabria;
 - al Direttore del Dipartimento Tutela della Salute e Welfare della Regione Calabria;
 - alla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria, per quanto di interesse e competenza.
- **sia pubblicata** dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Dlgs. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 7 aprile 2025

Il Relatore
Antonio Barrile

ANTONIO BARRILE
13.05.2025 11:51:16
GMT+02:00
CORTE DEI CONTI

Il Presidente
Rossella Scerbo

ROSSELLA
SCERBO
CORTE DEI CONTI
13.05.2025
13:25:31
GMT+02:00

Depositata in segreteria il

Direttore della segreteria

Dr.ssa Manuela Giacobbe

MANUELA
GIACOBBE
13.05.2025 14:29:36
GMT+02:00